



**A.S.L. CN2**

Azienda Sanitaria Locale  
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)  
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480  
e-mail: [aslc2@legalmail.it](mailto:aslc2@legalmail.it) – [www.aslc2.it](http://www.aslc2.it)  
P.I./Cod. Fisc. 02419170044

## **“CAPITOLATO TECNICO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE”**

**OGGETTO: “GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 71 DEL  
D.LGS. 36/2023, PER L’APPALTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MENSA  
DIFFUSA MEDIANTE UTILIZZO DI BUONI PASTO ELETTRONICI, NON CUMULABILI, PER  
UN PERIODO DI MESI 36, OCCORRENTE AI DIPENDENTI DELL’A.S.L. CN2 ALBA-BRA  
ID SINTEL **XXXXXX** – CIG N. **XXXXXX**”**

*S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi e Acquisti  
ASLCN2 Alba-Bra  
Via Vida 10, Alba (CN)  
P.IVA 02419170044  
[aslc2@legalmail.it](mailto:aslc2@legalmail.it)*

## **INDICE**

<b>ART. 1 – OGGETTO DEL CAPITOLATO E DESCRIZIONE – CARATTERISTICHE TECNICHE.....</b>	<b>3</b>
<b>ART. 2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA .....</b>	<b>4</b>
<b>ART. 3 – VALORE DEL BUONO PASTO.....</b>	<b>6</b>
<b>ART. 4 – CONSEGNA DEL BADGE.....</b>	<b>7</b>
<b>ART. 5 – SISTEMA INFORMATICO .....</b>	<b>7</b>
<b>ART. 6 – UBICAZIONE DEGLI ESERCIZI CONVENZIONATI.....</b>	<b>8</b>
<b>ART. 7 – NULLITA' DEL CONTRATTO.....</b>	<b>8</b>
<b>ART. 8 – PENALITA' .....</b>	<b>8</b>
<b>ART. 9 – MODALITA' DI FATTURAZIONE .....</b>	<b>10</b>
<b>ART. 10 – PAGAMENTI.....</b>	<b>10</b>
<b>ART. 11 – OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA .....</b>	<b>10</b>
<b>ART. 12 – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .....</b>	<b>100</b>
<b>ART. 13 – RIFERIMENTI AD ALTRE NORME .....</b>	<b>111</b>

---

**ART. 1 – OGGETTO DEL CAPITOLATO - DESCRIZIONE e CARATTERISTICHE TECNICHE**

Il presente Capitolato d'appalto ha per oggetto la fornitura del **SERVIZIO DI MENSA DIFFUSA MEDIANTE UTILIZZO DI BUONI PASTO ELETTRONICI, NON CUMULABILI**.

Il servizio sarà disciplinato in funzione di quanto previsto nel presente capitolato e nei relativi allegati. Il numero dei dipendenti che ne usufruiscono è attualmente di circa **1100** unità. Il numero dei pasti consumati è di circa **69.300** annui

Il servizio sostitutivo di mensa deve essere gestito con sistema completamente informatizzato, basato su tessera personale a banda magnetica o con microprocessore (di seguito denominata "badge") di dimensioni e materiale del tutto simili a quelle utilizzate per le carte "bancomat" per ogni dipendente avente diritto al buono pasto, fornite dall'appaltatore in abbinamento a rilevatori automatici, (POS) da installare obbligatoriamente presso tutti i locali convenzionati a cura e spese dell'appaltatore.

I pasti dovranno essere forniti attraverso una rete di esercizi situati nel territorio dell'ASL CN2, con i quali la ditta appaltatrice abbia stipulato debite convenzioni; le prestazioni dovranno essere rese dai ristoratori esclusivamente previo inserimento del badge nel rilevatore automatico collocato in ciascun esercizio.

La ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione dei dipendenti dell'A.S.L. una rete di Esercizi, (ristoranti, bar/tavole calde, self service, pizzerie, gastronomie ecc.) presso i quali dovrà essere garantita la fruizione, fino al valore nominale del buono, di pasti composti da generi alimentari di buona qualità organolettica.

La ditta appaltatrice dovrà stipulare apposite convenzioni con pubblici esercizi, dislocati sul territorio di competenza dell'ASL ed in particolare con quelli indicati all'art. 6 del presente capitolato.

Gli Esercizi, che dovranno essere convenzionati nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 7, comma 1,

del D.P.C.M. del 18/11/2005 e delle prescrizioni del presente Capitolato, dovranno appartenere ad una delle seguenti categorie, previste dall'art. 4 del D.P.C.M. 18/11/2005: esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287 ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio; mense aziendali ed Interaziendali.

Gli Esercizi convenzionati dovranno:

- essere muniti delle relative e prescritte licenze di somministrazione e, così come richiamato anche nell'art.4 del menzionato D.P.C.M.;
- dell'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all'interno dell'Esercizio;
- avere caratteristiche tali da garantire un'adeguata ricettività e posti a sedere per la consumazione del pasto;
- esporre la vetrofania (adesivo recante l'indicazione di accettazione del Buono pasto presso l'Esercizio);

La ditta aggiudicataria deve garantire, per tutta la durata del contratto, il numero di esercizi convenzionati indicati in offerta; il numero complessivo di esercizi offerto in sede di gara potrà variare solo in aumento e non potrà essere ridotto, salvo riduzioni dovute a cause di forza

maggiore, da concordare preventivamente con l'ASL.

Nel caso in cui si dovessero verificare dei casi di disdetta del convenzionamento di uno o più esercizi convenzionati, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare all'ASL tali disdette, inviando le relative copie.

La ditta aggiudicataria dovrà sostituire tali esercizi, dandone idonea comunicazione all'ASL entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione della disdetta, con altri esercizi nelle immediate vicinanze.

Qualora l'ASL richieda la sostituzione di esercizi convenzionati che non ritenga adeguati a prestare il servizio oppure richieda un aumento del numero di esercizi convenzionati nelle località indicate o in altre località del territorio dell'ASL, sulla base delle esigenze di servizio e senza aumenti di prezzo, la ditta dovrà evadere tale richiesta **entro 15 giorni consecutivi di calendario dal ricevimento della stessa**, inviando la documentazione alla legal mail [aslcn2@legalmail.it](mailto:aslcn2@legalmail.it)

L'ASL CN2 si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di depennare gli esercizi che la stessa ritiene non rispondenti alle proprie esigenze

La ditta deve sottoporre a controlli sistematici gli esercizi convenzionati affinché siano assicurate le condizioni igieniche, di sicurezza e di decoro dei locali, con particolare riferimento al D.Lgs. 26 maggio 1997 n. 155 e s.m.i. ed al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 s.m.i.

L'esito di tali controlli dovrà essere comunicato all'ASL.

La ditta è responsabile del corretto adempimento, da parte degli esercizi convenzionati, delle prescrizioni contenute nel presente capitolato, del quale si fa garante.

I rapporti con gli esercizi convenzionati fanno capo unicamente alla ditta; l'ASL non avrà alcun obbligo nei confronti degli esercizi convenzionati, la ditta aggiudicataria deve impegnarsi a tenere l'ASL indenne da ogni eventuale pretesa degli stessi.

Tutte le spese relative all'organizzazione ed alla fornitura del servizio oggetto del presente capitolato sono a carico della ditta aggiudicataria.

La ditta aggiudicataria deve fornire ogni **sei mesi** e ogni volta che l'ASL ne faccia richiesta, l'elenco aggiornato degli esercizi convenzionati in formato elettronico. L'ASL si riserva di controllare la validità delle prestazioni eseguite dagli esercizi di ristorazione convenzionati e in caso di inadempimenti relativi all'applicazione del contratto procederà a formale specifica contestazione alla ditta appaltatrice.

Il termine di pagamento per gli esercizi convenzionati non potrà essere superiore a 60 giorni.

## **ART. 2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA**

La ditta deve fornire le seguenti prestazioni:

- organizzare il servizio sostitutivo di mensa aziendale per i dipendenti dell'ASL, attraverso una rete di locali di ristorazione con posti a sedere, come richiesto al precedente art. 1 del presente capitolato;
- la somministrazione dei pasti per il personale dipendente, nel limite di un pasto al giorno, nella fascia oraria dalle ore 12:00 alle ore 15:00, nelle giornate di effettiva presenza in servizio, nei giorni feriali o, a richiesta dell'ASL, anche nelle domeniche e festivi, in specifici locali nei quali i rilevatori automatici saranno abilitati per queste

giornate, esclusivamente mediante utilizzo di un badge abilitato.

Il badge, utilizzabile solo per usufruire del servizio sostitutivo di mensa, dovrà:

- a) essere utilizzato esclusivamente presso i gestori, convenzionati con la Ditta aggiudicataria, esercenti l'attività di ristorazione per la somministrazione di un pasto;
- b) essere utilizzato di norma per la consumazione di un solo pasto al giorno (pranzo), in tutti i giorni feriali (inclusa la giornata di sabato per il personale autorizzato). Tale obbligo dovrà essere assolto nell'anno solare per dodici mesi anche per il periodo delle ferie estive;
- c) consentire il controllo della localizzazione, della data e dell'ora in cui avviene l'accesso, con fornitura mensile di file informatico, ai fini del riscontro della presenza lavorativa del dipendente;
- d) non potrà essere utilizzato da persone diverse dai dipendenti dell'ASL e i dipendenti potranno utilizzarlo esclusivamente per i giorni di effettiva presenza in servizio.
- e) non potrà essere utilizzato per l'acquisto di prodotti sostitutivi, non è cedibile e non dà diritto a resti in denaro ad alcun titolo;
- f) il badge personale esclude ogni forma di accumulo o monetizzazione.

L'Appaltatore è sollevato da ogni responsabilità rispetto ad un uso del badge non conforme a quanto sopra indicato.

La composizione del pasto non è predeterminata ma è demandata alla scelta del dipendente fra le proposte che l'esercizio offre.

L'impresa aggiudicataria deve pertanto garantire che, presso ogni punto di ristoro convenzionato, venga assicurata la somministrazione di alimenti e bevande per un valore pari a quello del buono pasto come determinato al successivo art. 3.

Nel caso di consumazioni di importo eccedente il valore del buono, la differenza dovrà essere pagata direttamente dal dipendente all'atto della consumazione e non impegna in alcun caso l'ASL CN2.

Pertanto i badge dovranno riportare le seguenti informazioni minime:

- ♦ denominazione e LOGO "ASL CN2 ALBA-BRA";
- ♦ indicazione della ditta aggiudicataria;
- ♦ numero di serie della carta;
- ♦ cognome, nome e matricola del dipendente

Il badge dovrà essere dotato di microchip o di banda magnetica su cui sia possibile memorizzare almeno i seguenti dati per l'erogazione del servizio sostitutivo di mensa:

- ♦ nome, cognome e matricola del dipendente consegnatario della carta,
- ♦ limiti di giorni della settimana in cui è possibile utilizzare la carta,
- ♦ valore nominale espresso in valuta corrente,
- ♦ termine temporale di utilizzo,
- ♦ il nome del locale dove il buono è stato utilizzato.

Non sono ammessi badge cosiddetti "ricaricabili", in quanto i badge non devono contenere valori monetari a scalare a mano a mano che vengono utilizzati.

La rilevazione della consumazione del pasto è a carico della ditta e deve avvenire attraverso un sistema di rilevatori automatici installati presso tutti gli esercizi convenzionati. La ditta si impegna pertanto a provvedere all'installazione di un rilevatore automatico presso tutti i pubblici esercizi convenzionati di cui all'art. 6 ed a dare le necessarie istruzioni tecniche ai gestori, **entro 15 giorni consecutivi di calendario dalla data della stipula del contratto**.

La ditta garantisce inoltre la sicurezza del sistema elettronico, in particolare l'impossibilità da parte del gestore di modificare i dati delle transazioni (es. n. tessera, data e ora di utilizzo, ecc.).

Il numero dei rilevatori automatici installati non può scendere al di sotto di quelli previsti all'avvio del servizio; eventuali spostamenti e/o nuove installazioni e/o disinstallazioni che comportino cambiamenti nell'ubicazione e/o numero dei rilevatori devono essere concordati con l'ASL secondo le esigenze del servizio.

L'installazione, la gestione, la manutenzione e la successiva disinstallazione dei POS presso i locali è di competenza della ditta e non comporta alcun onere, né economico né di supporto tecnico per l'ASL.

In tal caso la ditta si impegna a ripristinare la funzionalità del POS **entro 72 ore** dalla segnalazione e, nel caso di guasto che richieda la sostituzione, a provvedere alla stessa nel più breve tempo possibile e comunque **non oltre 5 giorni consecutivi** di calendario dalla data di segnalazione del guasto.

### **ART. 3 – VALORE DEL BUONO PASTO**

Il valore facciale del buono pasto, con le caratteristiche previste dal presente capitolato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del D.P.C.M. 18/11/2005, è stabilito in € 8,00=, IVA 4% compresa.

L'importo corrisposto dalla stazione appaltante sarà pari al valore del buono pasto elettronico dedotto lo sconto applicato.

L'ASL può decidere unilateralmente di variare il valore facciale del buono pasto in corso di contratto.

La variazione del valore facciale comporta l'automatico adeguamento dei parametri economici del contratto derivanti dall'offerta (prezzo del buono, rimborso agli esercizi convenzionati) in rapporto al nuovo valore, esclusi particolari compensi o indennizzi a favore della ditta aggiudicataria.

Qualora nel corso del rapporto contrattuale, a seguito di normativa nazionale, venga modificato il valore del buono pasto, alla ditta aggiudicataria sarà corrisposto per ciascun buono trattato, un importo pari al nuovo valore del buono pasto decurtato della medesima percentuale di sconto applicata in sede di offerta.

Il corrispettivo sopra indicato deve intendersi comprensivo di tutte le prestazioni richieste. L'impresa aggiudicataria non potrà pertanto applicare alcun altro onere aggiuntivo per la prestazione del servizio

Il numero dei dipendenti aventi diritto al buono pasto può variare in più od in meno a seconda delle esigenze aziendali.

Il numero dei pasti è da intendersi presunto e non costituisce impegno per l'ASL, che si riserva la facoltà, nel corso dell'appalto, di apportarvi variazioni in aumento o diminuzione, in virtù delle

reali fruizioni, senza che l'aggiudicatario abbia nulla a pretendere.

#### **ART. 4 – CONSEGNA DEL BADGE**

La ditta aggiudicataria dovrà garantire, **entro 15 giorni consecutivi di calendario dalla data di stipula del contratto**, senza oneri aggiuntivi per l'ASL, la produzione e la consegna dei badge alla S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi e Acquisti dell' ASL CN2.

Sarà cura dell'ASL fornire i nominativi dei dipendenti aventi diritto al servizio sostitutivo di mensa.

La ditta dovrà provvedere alla consegna dei badge in numero di:

- ◆ tanti quanti sono i dipendenti aventi diritto del servizio sostitutivo di mensa, segnalati al momento della stipula del contratto.

La magnetizzazione e la sostituzione delle tessere danneggiate, per qualsiasi motivo, o smarrite saranno a carico della ditta aggiudicataria. **La consegna delle tessere dovrà avvenire entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla data di invio della richiesta.**

**Durante il periodo contrattuale ogni qualvolta l'A.S.L. farà richiesta di ulteriori badge per i nuovi assunti, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla loro consegna entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla data di invio della richiesta.**

I badge dovranno essere consegnati alla seguente struttura:

**“UFFICIO PROTOCOLLO A.S.L. CN2 – VIA VIDA N. 10 12051 ALBA (CN)”**

#### **ART. 5 – SISTEMA INFORMATICO**

La ditta, quale requisito essenziale, deve disporre di un sistema per la gestione completamente informatizzata del servizio, le cui caratteristiche tecnico/funzionali dovranno essere indicate nel progetto tecnico.

La ditta deve garantire che tale sistema non permetta la manomissione sui badge, sui rilevatori automatici, sul sistema di raccolta, trasmissione, archiviazione e visualizzazione delle transazioni ed informazioni collegate.

Deve essere inoltre garantita l'integrità dei dati e, in particolare, la perfetta rispondenza tra i buoni elettronici messi a disposizione dei dipendenti e gli addebiti effettuati dalla ditta.

Il sistema informatico adottato dalla ditta dovrà permettere di ricevere/scaricare dal sistema centrale, entro il giorno 5 del mese successivo a quello di fruizione del pasto, almeno i seguenti dati:

- ◆ report riepilogativo mensile dei pasti erogati che dovrà indicare:
  - n. pasti totali erogati;
  - n. pasti totali erogati per ogni singolo esercizio convenzionato;
- ◆ report riepilogativo analitico mensile dei pasti usufruiti dal singolo dipendente che dovrà indicare:
  - dettaglio analitico giornaliero, utile per il controllo in automatico con il servizio di gestione presenze, dei pasti usufruiti con l'indicazione di cognome, nome, matricola, data, ora ed esercizio convenzionato.



**ART. 6 – UBICAZIONE DEGLI ESERCIZI CONVENZIONATI**

La ditta aggiudicataria deve garantire ed organizzare il servizio attraverso una rete di esercizi pubblici convenzionati dislocati sul territorio di competenza dell'ASL CN2, con i quali la ditta appaltatrice abbia stipulato debite convenzioni.

Dovranno essere garantite convenzioni, per ogni sede dell'ASL di seguito riportate, con il numero minimo di esercizi indicato a fianco di ciascuna sede, secondo la tipologia prevista al precedente art. 2 del presente capitolato, pena l'esclusione dalla gara (si veda **allegato 1** "elenco locali" del presente capitolato):

Città'	Sedi	Indirizzo	Numero minimo Esercizi
ALBA (CN)	Sede legale	Via Vida, 10	5
ALBA (CN)	Casa della Comunità (ex P.O. San Lazzaro)	Via Pierino Belli, 26	1
BRA (CN)	Casa della Comunità (ex P.O. Santo Spirito)	Via Vittorio Emanuele II, 3	1
CANALE	Distretto	Via S. Martino, 3/A	1

Per la città di Alba gli esercizi da convenzionare devono trovarsi nel centro storico, nelle vicinanze della sede legale, (es: Via Vida, Piazza Rossetti, Via Cavour, P.zza S.Francesco D'Assisi, P.zza Pertinace P.zza Prunotto), e nelle vicinanze della Casa della Comunità (ex P.O. San Lazzaro) (Via Pierino Belli, Via Armando Diaz).

Per la città di Bra gli esercizi da convenzionare devono trovarsi nelle vicinanze della Casa della Comunità (ex P.O. Santo Spirito) in Via Vittorio Emanuele.

Per i Distretti gli esercizi da convenzionare devono trovarsi nelle vicinanze della sede legale

La ditta aggiudicataria dovrà fornire all'ASL CN2, **entro 15 giorni consecutivi di calendario dalla comunicazione di aggiudicazione** l'elenco di tutti gli esercizi convenzionati che sarà portato a conoscenza del personale. Tale elenco potrà essere modificato, stipulando nuove convenzioni con esercizi in aggiunta o sostituzione, per ragioni inerenti la qualità delle prestazioni o la economicità delle stesse.

Qualsiasi modifica inerente gli esercizi convenzionati dovrà essere tempestivamente comunicata all'ASL CN2 in modo da consentire una puntuale informazione ai dipendenti interessati. Resta inteso che il servizio dovrà essere garantito anche nel periodo estivo.

**ART. 7 – NULLITA' DEL CONTRATTO**

Il contratto stipulato con la ditta che si riscontri trovarsi nella fattispecie di cui all'art. 53 comma 16 ter. D.Lgs 165/2001 è nullo.



**ART. 8 – PENALITA'**

L' ASL CN2 ha piena facoltà di esercitare, in qualsiasi momento del rapporto contrattuale, controlli qualitativi e quantitativi, relativi alla corretta esecuzione del servizio in ogni sua fase, senza che a seguito di ciò la Ditta aggiudicataria possa pretendere di vedere eliminata o diminuita la propria responsabilità, che rimane comunque intera ed assoluta.

La Ditta è responsabile per eventuali disservizi nell'erogazione dei pasti presso gli esercizi convenzionati.

L' ASL si riserva di applicare le penali di seguito elencate

<b>Inadempienza soggetta a Penale</b>	<b>Misura Penale</b>	<b>Valore Penale</b>
Ritardo dell'avvio del servizio rispetto alla data fissata	Per ogni giorno lavorativo di ritardo	€ 500,00
Ritardo del convenzionamento con gli esercizi proposti, rispetto alla data di avvio del servizio	Per ogni giorno lavorativo di ritardo per ogni esercizio non avviato	€ 100,00
Mancato invio della reportistica mensile	Per ogni infrazione contestata	€ 100,00
Mancata sostituzione del POS entro le tempistiche indicate in sede di offerta	Per ogni giorno oltre la tempistica offerta	€ 100,00

Le penalità sono notificate all'impresa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora.

Se la ditta aggiudicataria è in associazione temporanea d'impresa, queste sanzioni saranno a carico del trasgressore.

In ogni caso l'ASL CN2 si riserva il diritto di addebitare all'Impresa aggiudicataria l'importo dei maggiori danni imputabili a quest'ultimo.

**Tali importi saranno comunicati alla S.C. Bilancio, Programmazione e Controllo dell'Azienda Sanitaria Locale che provvederà all'addebito della penale.**

Sulla fattura viene indicato l'IBAN su cui la ditta dovrà fare il versamento.

Qualora, durante il periodo contrattuale, si verifichino n. 3 inadempienze, questa azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto in modo unilaterale ed eventualmente incamerare la cauzione definitiva.

Mancando crediti o essendo questi insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitata sulla cauzione.

---

**ART. 9 – MODALITA' DI FATTURAZIONE**

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere mensilmente all'emissione della fattura, conforme alle vigenti disposizioni legislative in materia relativa a pasti fruiti dai dipendenti nel mese precedente.

Le fatture dovranno essere redatte a norma di legge e dovranno fare riferimento al numero d'ordine comunicato dalla Struttura competente dell'A.S.L.

A seguito dell'entrata in vigore del disposto del D.M. 55 del 3 aprile 2013, ai sensi della Legge 244/2007 (art. 1 dal comma 209 al 214) che ha fissato come termine inderogabile il 31 marzo 2015 per l'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni tra cui, quindi, anche le Aziende Sanitarie, si precisa che il Codice Univoco Ufficio per l'invio delle fatture elettroniche per questa Azienda è il seguente: **UFXS51**.

L'articolo 25 del D.L. 66/2014 stabilisce che in ogni fattura venga inserito il **codice CIG** (salvo nei casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità).

**L'Azienda Sanitaria pertanto non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportino il codice CIG.**

**Gli ordini verranno inviati, come da obblighi di legge, tramite il Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO).**

**ART. 10 – PAGAMENTI**

Il pagamento delle fatture verrà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Il termine di pagamento resterà interrotto qualora l'A.S.L. CN2 chieda chiarimenti e/o copia di documentazione.

Qualora si verificano contestazioni, i termini di pagamento verranno sospesi e riprenderanno a decorrere dalla definizione della pendenza.

**ART. 11 – OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA**

Il committente in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze, come da art. 26 D.Lgs. 81/2008, vista la determinazione nr. 3/2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, precisa che non è stato predisposto il DUVRI in quanto, viste le attività oggetto dell'appalto, non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi.

Gli oneri relativi risultano pari a **€ 0,00** (al netto di iva a norma di legge) in quanto sussistono rischi interferenti da valutare; restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e/o lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.

**ART. 12 – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'Azienda Sanitaria può procedere alla risoluzione del contratto in qualsiasi momento, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in base a quanto stabilito dall'art. 122 D.Lgs. 36/2023.

**Questa Azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora, come indicato nel precedente art. 8, siano state riscontrate n. 3 inadempienze.**



**A.S.L. CN2**

*Azienda Sanitaria Locale  
di Alba e Bra*

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)  
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480  
e-mail: [aslcn2@legalmail.it](mailto:aslcn2@legalmail.it) – [www.aslcn2.it](http://www.aslcn2.it)  
P.I./Cod. Fisc. 02419170044

---

La stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto con le modalità previste dall'art. 123 D.Lgs. 36/2023.

**ART. 13 – RIFERIMENTI AD ALTRE NORME**

Per quanto non disposto nel presente capitolato si fa espresso riferimento, in quanto non contrastanti con le presenti disposizioni, alle leggi ed ai regolamenti vigenti e disciplinanti la materia oggetto della fornitura del servizio.